

***Tar Lazio, Sez. I quater, Sent. n. 5358 del 29 maggio 2009, Pres. Guerrieri, Rel. Francavilla. T.D. – Ministero degli Affari Esteri.***

Sul ricorso numero di registro generale 3682 del 2009, proposto da T. D. elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 12 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Mozzillo che, unitamente all'avv. Davide Lorenzo Riccardi del foro di Alba, la rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

provvedimento del 17 febbraio 2009 con cui il Consolato Generale d'Italia a Mosca ha respinto la richiesta di visto d'ingresso per lavoro autonomo presentata dalla ricorrente;

Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;

Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 28 maggio 2009;

Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto di potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71 consentendolo l'oggetto della causa, l'integrità del contraddittorio e la completezza dell'istruttoria;

Avvisate le parti presenti alla Camera di Consiglio del 28 maggio 2009 della possibilità di definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71;

Rilevato, in fatto, che la ricorrente impugna il provvedimento del 17 febbraio 2009 con cui il Consolato Generale d'Italia a Mosca ha respinto la richiesta di visto d'ingresso per lavoro autonomo presentata dalla predetta;

Considerato, in diritto che il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Ritenuta, in particolare, fondata la prima censura con cui è stata dedotta la violazione degli artt. 26 d. lgs. n. 286/98, 39 d.p.r. n. 394/99 e 9 del decreto del Ministro degli Esteri del 12 luglio 2000 perché a fondamento del gravato diniego sarebbe stata posta una normativa inapplicabile alla fattispecie;

Rilevato, infatti, che l'amministrazione resistente ha respinto la richiesta di visto d'ingresso perché la ricorrente non avrebbe prodotto, secondo quanto previsto dal paragrafo 9 punto 2 lettere g) ed h) decreto del Ministro degli Esteri del 12 luglio 2000, la dichiarazione del legale rappresentante dell'ente che assicura per il socio che rivesta cariche sociali (ipotesi che ricorre nella fattispecie) un compenso minimo superiore a quello previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria nonché copia dell'ultimo bilancio o della dichiarazione dei redditi della società comprovante l'entità del compenso garantito al socio secondo il citato parametro;

Considerato che la norma richiamata dall'amministrazione si riferisce espressamente ai casi di "lavoro autonomo da svolgere in qualità di socio e/o amministratore in società e cooperative già in attività" (paragrafo 9 del decreto del 12 luglio 2000 citato) ed è, pertanto, inapplicabile alla fattispecie;

Rilevato, infatti, che la società costituita dalla ricorrente con atto notarile del 18 marzo 2008 alla data di presentazione della richiesta di visto d'ingresso non aveva ancora chiuso il suo primo esercizio sociale il che precludeva la produzione della documentazione richiesta dall'amministrazione resistente;

Considerato, per altro, che l'inattività della società costituita dalla ricorrente è imputabile alla stessa amministrazione che ha negato il visto d'ingresso alla stessa con precedente provvedimento del 23 luglio 2008 annullato da questo Tribunale

con la sentenza n. 9624/08;

Ritenuto, pertanto, che alla fattispecie sia inapplicabile la normativa indicata nel provvedimento impugnato dovendosi, invece, richiamare la disciplina relativa alle “attività ancora da intraprendere” (paragrafo 9 punto 2 del decreto del 12 luglio 2000);

Considerato che per questi motivi la domanda di annullamento è fondata e merita accoglimento previa declaratoria di assorbimento – per esigenze di economia processuale - delle ulteriori censure proposte;

Ritenuto, invece, di non potere accogliere la domanda di risarcimento del danno non avendo l’istante, gravata ex art. 2697 c.c., fornito prova idonea dell’esistenza e dell’entità del pregiudizio patrimoniale dedotto;

Ritenuta, altresì, inaccoglibile la domanda ex art. 96 c.p.c. non avendo la ricorrente comprovato l’esistenza (anche in relazione al requisito psicologico) dei presupposti necessari per l’applicazione della norma in esame;

Considerato che l’amministrazione resistente, in relazione alla prevalente soccombenza della stessa, deve essere condannata al pagamento delle spese processuali il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione I Quater, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71:

- 1) accoglie la domanda caducatoria e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;
  - 2) respinge le domande di risarcimento del danno;
  - 3) condanna il Ministero degli Esteri a pagare le spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato in euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;
  - 4) ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
- Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2009.